

# REGOLAMENTO GENERALE BMII - BRIDAL AND TOURISM IN ITALY

## PARTECIPAZIONE

Alla Rassegna sono ammessi a partecipare su invito o a domanda gli Operatori Economici e Commerciali dei settori merceologici pertinenti: sono considerati Operatori Enti pubblici e privati, aziende industriali e commerciali, privati, cooperative e loro consorzi. L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di accogliere le domande di adesione, di modificare la data di inizio e/o chiusura, nonché gli orari, la durata e il luogo della manifestazione.

**Art.1 Diritto di recesso e corrispettivo** - L'Espositore aderente potrà recedere dal contratto entro e non oltre il 30° giorno precedente l'inizio della manifestazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso l'Organizzatore potrà richiedere tutte le somme fino a quel momento dovute, versate o meno. Oltre il suddetto termine non sarà consentito il diritto di recesso, con la conseguenza che, anche in caso di mancata partecipazione alla Manifestazione, l'Espositore sarà tenuto a corrispondere all'Organizzatore tutte le somme ancora dovute.

**Art.2 Esonero responsabilità dell'Organizzatore** Qualora la Manifestazione non abbia luogo per cause indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, e comunque non riconducibili a dolo o colpa grave della medesima, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Organizzatore stesso, che sarà tenuto unicamente a restituire all'espositore gli importi fino a quel momento versati, ad esclusione della tassa di iscrizione. Ove la manifestazione venisse chiusa dopo il suo inizio, sempre per ragioni non attribuibili all'Organizzatore, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti. In entrambi i casi alcuna responsabilità per danni a qualsiasi titolo potrà essere imputata all'Organizzatore.

**Art.3 Norme di Allestimento** - lo spazio viene consegnato all'Espositore con allestimento di tipo standard per dare all'evento unità di insieme, l'Espositore si impegna a tenerlo in efficienza secondo l'orario stabilito, assicurando la presenza di personale qualificato, in grado di soddisfare le richieste.

**Art.4 Autorizzazioni**- L'introduzione nella postazione di arredi diversi da quelli forniti è consentita previa conferma scritta dell'organizzazione.

**Art.5 Diffusioni audio video** - La diffusione di musiche e/o video va autorizzata dall'Organizzatore; per essi e per altre apparecchiature video e/o sonore la relativa tassa SIAE è a carico dell'Espositore e deve essere preventivamente pagata presso gli uffici SIAE.

**Art. 6 Impianti e servizi** - L'Espositore dovrà servirsi esclusivamente degli impianti e dei servizi tecnici forniti, direttamente o indirettamente, dall'Organizzatore, che in nessun caso potranno essere modificati o manomessi.

**Art. 7 Rispetto delle leggi vigenti** - L'Espositore si impegna ad osservare tutte le prescrizioni previste dalle leggi vigenti per quanto riguarda la prevenzione di rischi, infortuni e prevenzione incendi. L'Espositore è tenuto ad osservare, oltre alle regole contenute nelle presenti condizioni generali, tutte quelle stabilite dalle autorità di pubblica sicurezza, nonché le eventuali ulteriori norme di carattere tecnico disciplinare o altro dettate per particolari esigenze dall'ufficio tecnico della manifestazione

**Art.8 Ulteriori divieti** - E' vietata fuori dello spazio assegnato la distribuzione di qualsiasi materiale promozionale. E' vietata in ogni caso la diffusione e l'uso di manifesti, stampati, scritte e simboli grafici che possano arrecare danno all'immagine, ai diritti e al nome della rassegna e comunque non autorizzati. E' vietato danneggiare il materiale di allestimento fornito dall'Organizzatore, rimuovere parti o alterare strutture e spazi così come forniti; l'Espositore risponderà di ogni danno così causato.

**Art.9 Responsabilità e assicurazione** - Per la responsabilità civile l'Organizzatore stipulerà speciale polizza assicurativa collettiva. L'Espositore è unico responsabile dello spazio assegnatogli ed esonera l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale. L'espositore si assume la responsabilità per gli stessi danni di cui sopra causati da propri dipendenti e collaboratori e/o derivanti dai prodotti esposti o dall'allestimento e arredamento compresi gli impianti elettrici, e si impegna a manlevare l'Organizzatore verso qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse pervenire da terzi.

**Art.10 Attività espositiva** - Lo spazio deve essere utilizzato esclusivamente dall'Espositore titolare del contratto. E' vietata la cessione del contratto o dello spazio a terzi, nonché il subaffitto anche parziale, la pubblicità e l'esposizione di soggetti diversi dal titolare. In caso di violazione delle suddette regole l'Espositore, oltre l'allontanamento della ditta o presenza abusiva, sarà tenuto a corrispondere all'Organizzatore una ulteriore somma pari a metà del costo dell'area impegnata.

**Art. 11 Assegnazione spazi espositivi** - L'Organizzatore assegnerà gli spazi secondo un organico piano espositivo, esigenze tecniche o merceologiche, tenendo conto anche dei desiderata. L'Organizzatore potrà sostituire lo spazio espositivo già concesso con altro di analoga superficie. Le aree assegnate che non risultassero impegnate dall'Espositore il giorno dell'apertura della manifestazione, saranno ritenute disponibili ed eventualmente concesse ad altro Espositore, senza rimborso alcuno al titolare dello spazio stesso.

**Art. 12 Orari di chiusura della manifestazione** - E' fatto divieto a chiunque, senza autorizzazione, di accedere o sostare negli spazi della rassegna dopo l'orario di chiusura.

**Art. 13 Riprese da parte dell'Organizzatore** - L'Espositore si impegna a consentire all'Organizzatore, o a soggetti dalla stessa incaricati, riprese video-fotografiche del proprio spazio espositivo, del materiale esposto, dell'attività in esso svolta e complessivamente l'uso della propria immagine, senza poter pretendere alcun corrispettivo.

**Art. 14 Mancato pagamento dei corrispettivi ed interessi moratori** - Il ritardato pagamento dei corrispettivi pattuiti imporrà all'Espositore anche il versamento degli interessi moratori a norma del d.lgs. 231/2002.

**Art. 15 Entrata ed uscita dei materiali** - L'entrata e l'uscita di materiali propri degli Espositori dai locali della manifestazione potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate dall'Organizzatore, e comunque dopo aver regolarizzato la posizione amministrativa.

**Art. 16 Foro competente** - Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

L'Espositore autorizza l'Organizzatore alla custodia ed al trattamento di tutti i dati forniti ai soli fini commerciali ed amministrativi relativi alla manifestazione secondo le norme vigenti.

Roma, li .....

Timbro e Firma dell' Espositore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono approvate specificatamente le seguenti clausole: **Art. 1 (Diritto di recesso e corrispettivo), Art. 2 (Esonero responsabilità dell' Organizzatore), Art. 4 (Autorizzazioni), Art. 9 (responsabilità e assicurazione), Art. 10 (Attività espositiva), Art. 11 (Assegnazione spazi espositivi), Art. 14 (Mancato pagamento dei corrispettivi ed interessi moratori), Art. 15 (Entrata ed uscita dei materiali), Art. 16 (Foro competente).**

Roma, li .....

Timbro e Firma dell' Espositore